



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**69**

del  
**28/11/2018**

*(Proposta n. 69 del 28/11/2018)*

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.**

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

- l'art. 20, comma 1° del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica “ (TUSP), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16/06/2017, dispone che : “Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni , dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- l'art. 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO che :

- ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, devono essere alienate o oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni che ricorrono anche in una delle seguenti condizioni:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**69**

del  
**28/11/2018**

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune nei limiti di cui all'art. 4, comma 1, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate :

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

PRESO ATTO che :

- l'art. 4, comma 3, estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a società aventi “per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” mentre i commi da 4 a 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevedono l'ammissibilità di specifiche attività;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 9-bis, in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fabriano in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lett. a) purché l'affidamento dei servizi, in corso o nuovi, sia avvenuta e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse partecipazioni rispettino i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**69**

del

**28/11/2018**

permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

PRESO ATTO che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 riguarda le partecipazioni "detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche" in società ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione" : la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f), del D.Lgs. n. 175/2016);
- per "partecipazione indiretta" : la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 175/2016);
- per "amministrazioni pubbliche" : le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art.2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016);
- per "controllo" : la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016);

CONSIDERATO pertanto che dalla lettura combinata dell'art. 20 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si evince che, con riferimento alle "partecipazioni indirette", sono oggetto di revisione periodica quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una società "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata";

PRESO ATTO che a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 adottato a norma dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, ha ad oggetto solamente le partecipazioni -dirette ed indirette- in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Fabriano in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento periodico obbligatorio anche nel caso in cui il Comune



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**69**

del

**28/11/2018**

non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTA la Deliberazione n. 19 del 19/07/2017 della Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie- "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" con annesso il modello standard di atto di rilevazione dati e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, contenente schede di rilevazione da compilare e trasmettere sia alla Corte dei Conti tempestivamente sia al MEF entro il 31/10/2017;

PRESO ATTO che la revisione annuale delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2017 costituisce un aggiornamento del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 che, a sua volta, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Decreto Sindacale n. 160 del 06/08/2015, sulla base degli indirizzi strategici relativi agli obiettivi da raggiungere con l'adozione di tale piano espressi dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 86 del 30/07/2015;

CONSIDERATO che nella Relazione tecnica di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Fabriano in enti di tipo societario alla data del 31/12/2017, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016;
- sono riportati gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente e sono, altresì, indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni;

PRESO ATTO di quanto indicato ed esposto nella relazione tecnica di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto:

- di prendere atto che nella seduta del 18/10/2018 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione dell'AGRICOM srl, nominando liquidatore unico il Dott. Uffizzialetti Mauro al quale sono stati conferiti tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione, nessuno escluso;
- di mantenere la partecipazione nella società MECCANO spa soc. cons. pa. in quanto, come riportato nella Relazione tecnica allegata alla presente Deliberazione, la stessa non ricade in alcuno dei



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**69**

del  
**28/11/2018**

presupposti di cui all'art. 20, comma 2 del del D.Lgs. n. 175/2016;

- in riferimento alla GAL COLLI ESINI San Vicino soc. cons. a r.l. di prendere atto di quanto riportato nella Relazione tecnica allegata alla presente Deliberazione;

DATO ATTO che sulla presente proposta viene richiesto il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 13/05/2014 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

### PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Fabriano alla data del 31/12/2017 come eseguita nella relazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che nella seduta del 18/10/2018 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione dell'AGRICOM srl, nominando liquidatore unico il Dott. Uffizzialetti Mauro al quale sono stati conferiti tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione, nessuno escluso;
3. di mantenere la partecipazione nella società MECCANO spa soc. cons. pa. in quanto, come riportato nella Relazione tecnica allegata alla presente Deliberazione, la stessa non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art. 20, comma 2 del I D.Lgs. n. 175/2016;
4. in riferimento alla GAL COLLI ESINI San Vicino soc. cons. a r.l. di prendere atto di quanto riportato nella Relazione tecnica allegata alla presente Deliberazione;
5. di trasmettere la presente Deliberazione a tutte le Società partecipate del Comune di Fabriano, quale atto di indirizzo a procedere nello stesso senso nei confronti delle società detenute



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**69**

del  
**28/11/2018**

(partecipazioni indirette per l'amministrazione comunale), dandone adeguata informazione all'Ente per le eventuali deliberazioni qualora necessarie;

6. di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., a norma di quanto previsto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – Marche, secondo quanto disposto dall'art. 20, commi 3 del D.Lgs. n. 175/2016;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere allo svolgimento delle attività conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

Il Dirigente del Settore

“Risorse e Servizi Finanziari”

Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**69**

del

**28/11/2018**

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

( Dott.ssa Immacolata De Simone )



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**69**

del

**28/11/2018**

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[ ] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[ ]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
( Dott.ssa Immacolata De Simone )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



**COMUNE DI FABRIANO**

**PROVINCIA DI ANCONA**

**REVISIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
ANNUALITA' 2017  
(Art. 20 D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175)**

**RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2 DEL D.LGS. N.175/2016**



## INDICE

Premessa .....	4
1. Ambito di ricognizione società partecipate .....	4
2. Tipologie di partecipazioni ammesse dalla legge .....	6
2.1 Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 .....	6
2.2 Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del medesimo Decreto.....	6
2.2.1 – Società che producono servizi di interesse generale .....	7
2.2.2 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali .....	8
3. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano .....	9
3.1 FARMACOM FABRIANO SRL .....	12
3.1.1 Analisi della partecipazione .....	12
3.1.2 Composizione del capitale sociale .....	13
3.1.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017) .....	13
3.1.4 Fatturato conseguito nel triennio 2015-2017 e relativa media .....	13
3.1.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2017 .....	13
3.1.6 Analisi delle attività .....	14
3.1.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	14
3.2 AGRICOM SRL .....	16
3.2.1 Analisi della partecipazione .....	16
3.2.2 Composizione del capitale sociale .....	17
3.2.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017) .....	17
3.2.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media .....	17
3.2.5. Altri dati con riferimento all'esercizio 2017 .....	17
3.2.6 Analisi delle attività .....	18
3.2.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	18
3.3 ANCONAMBIENTE SPA.....	20
3.3.1 Analisi della partecipazione .....	20
3.3.2 Composizione del capitale sociale .....	21
3.3.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017) .....	21
3.3.4. Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media .....	21

3.3.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2017 .....	22
3.3.6 Analisi delle attività .....	22
3.3.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	24
3.4 MULTISERVIZI SPA .....	26
3.4.1 Analisi della partecipazione .....	27
3.4.2 Composizione del capitale sociale .....	27
3.4.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017) .....	28
3.4.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media .....	29
3.4.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2017 .....	29
3.4.6 Analisi delle attività .....	29
3.4.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	31
3.5 MECCANO S. CONS.LE P.A. ....	33
3.5.1 Analisi della partecipazione .....	33
3.5.2 Composizione del capitale sociale .....	34
3.5.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017) .....	37
3.5.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media .....	37
3.5.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2017 .....	37
3.5.6 Analisi delle attività .....	37
3.5.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	38
3.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC CONS A RL .....	40
3.6.1 Analisi della partecipazione .....	41
3.6.2 Composizione del capitale sociale .....	41
3.6.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017) .....	44
3.6.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media .....	44
3.6.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2017 .....	44
3.6.6 Analisi delle attività .....	44
3.6.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	45

## Premessa

L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16.06.2017, dispone che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente, con proprio provvedimento, una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'art.26, comma 11, del D.Lgs. n.175/2016 stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al **31 dicembre 2017**.

La revisione annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2017 costituisce un aggiornamento del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUSP detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 che, a sua volta, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Decreto Sindacale n. 160 del 06/08/2015, sulla base degli indirizzi strategici relativi agli obiettivi da raggiungere con l'adozione di tale piano espressi dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 86 del 30/07/2015.

In applicazione dell'articolo 20, comma 4 del TUSP, il Piano annuale di razionalizzazione, approvato dal Consiglio Comunale competente, è trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114 e reso disponibile alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'articolo 15 e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Marche, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

### 1. Ambito di ricognizione società partecipate

Occorre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "**partecipazione**" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per "**partecipazione indiretta**" «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali

strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, c. 1 lett. b), del TUSP).

Una tale opzione legislativa deve dunque essere interpretata, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società. Al di fuori di quella relativa alle società *in house*, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni (ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo "congiunto" ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1° e 2° dell'art. 2359 c.c. (che, come riconosciuto quantomeno in dottrina, non sono integrate dalla mera aggregazione e/o esercizio coordinato dei diritti di voto di più soci in seno all'assemblea della società cui partecipano).

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è però estensibile in modo lineare agli enti diversi dalle società (o, perlomeno, non a quelli che non annoverano fra i propri organi assemblee dei consociati). Nonostante la natura di normativa in deroga del TUSP non consenta di colmare le relative lacune mediante il ricorso all'analogia, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art. 24, comma 1°, del TUSP, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di «altri organismi soggetti a controllo» (ex art. 2, lett. g), del TUSP), si è comunque ritenuto opportuno qualificare la situazione di controllo nei confronti di detti organismi sulla scorta delle definizioni fornite dalla normativa vincolistica del settore pubblico, quali, in particolare, quelle di:

- **“enti di diritto privato in controllo pubblico”**, di cui all'art. 1, comma 2°, lett. c), del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero «gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»<sup>7</sup>;
- **“ente strumentale controllato”** ex art. 11-ter del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ovvero «l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».

## 2. Tipologie di partecipazioni ammesse dalla legge

### 2.1 Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2

L'art.20, comma 2 del TUSP stabilisce che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, dando atto che nel triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro relativo al triennio 2015-2017 per l'adozione del piano di razionalizzazione annualità 2017 (vedi art. 26, comma 12-quinquies del TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

Per quanto sopra esposto per essere considerate ammesse dalla normativa è necessario che le partecipazioni oggetto di ricognizione non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, sopra riportate.

Per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP il **"fatturato"** in base al principio di omogeneità, viene determinato in analogia a quanto fatto in sede di revisione straordinaria delle partecipate, applicando i chiarimenti forniti dal portale Mef sezione Patrimonio della PA – modulo partecipazioni - secondo il quale *"ai fini della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D. L.gvo n. 175/2016 il fatturato deve esprimere la misura della dimensione economica dell'impresa oggetto di valutazione in termini di attività caratteristica (o tipica) . Il fatturato pertanto deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale "e prosegue" le indicazioni per il calcolo del fatturato della società oggetto di revisione straordinaria, per le imprese commerciali ed industriali deve intendersi le seguenti voci del Conto Economico ex art- 2425 del codice civile:*

- A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- A5) *"altri ricavi e proventi "con esclusione dei contributi in conto esercizio del Conto Economico ex art- 2425 del codice civile"*

L'art. 24 impone, quindi, che il processo di revisione straordinaria investa le seguenti macro categorie:

### 2.2 Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del medesimo Decreto.

In base all'articolo 20, comma 2, lettera a) del TUSP le partecipazioni societarie dell'ente possono essere detenute se rientrano in una delle categorie di cui all'art. 4.

L'art.4, comma 1, dispone che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica in positivo, nei limiti di cui al comma 1, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'articolo 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie aventi "per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

I commi da 4 a 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevedono l'ammissibilità di specifiche attività.

### 2.2.1 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di **servizi pubblici locali** che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "**servizio di interesse economico generale**" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che : **a)** è reso mediante una attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista

nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; **b)** fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di **distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, gestione servizio idrico.**

### 2.2.2 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'Ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della **produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi** e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.


La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni e servizi all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "**Le società in house** hanno come **oggetto sociale esclusivo** una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società **operano in via prevalente** con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities" cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

### 3. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano

Al 31 dicembre 2017 il Comune di Fabriano ha partecipazioni dirette e indirette nelle società di seguito elencate:



Al 31 dicembre 2017, il Comune di Fabriano possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

	<b>Società/ente</b>	<b>C.F.</b> <b>Partita Iva</b>	<b>%</b> <b>partecipazione</b> <b>diretta</b>	<b>Società</b> <b>partecipate</b> <b>Comune di</b> <b>Fabriano</b>	<b>Note</b>
1	<b>Farmacom Fabriano srl</b>	02286900424	100%	Si	Società controllata
2	<b>Agricom srl</b>	02293460420	100%	Si	Società controllata
3	<b>Anconambiente spa</b>	01422820421	5,33%	Si	Società pubblica affidataria di servizi
4	<b>Multiservizi spa</b>	02191980420	4,37%	Si	Società pubblica affidataria di servizi
5	<b>Meccano spa soc cons pa</b>	01146570427	0,80%	Si	Società consortile a partecipazione pubblica- privata non affidataria di servizi
6	<b>Colli Esini San Vicino soc cons a rl</b>	01119560439	1,66%	Si	Società consortile a partecipazione pubblica- privata non affidataria di servizi

Si rimarca che, a norma delle definizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di revisione annuale delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette – in enti di tipo societario.

Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Fabriano in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.).


Per ciascuna delle società si riportano:

- i principali dati identificativi sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita Iva, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- la composizione del capitale sociale;
- tipologia di partecipazione;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;

- i principali dati economico-patrimoniali;
- il numero di amministratori e sindaci;

Sulla base dei dati sopra indicati si eseguirà l'analisi della partecipazione in riferimento alla motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20 c. 2 del TUSP.

### 3.1 FARMACOM FABRIANO SRL



NATURA GIURIDICA	società a responsabilità limitata con unico socio
PARTITA IVA	02286900424
CODICE FISCALE	02286900424
DATA COSTITUZIONE	26/04/2006
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	175433
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
SITO WEB	<a href="http://www.farmaciafarmacomfabriano.it/">http://www.farmaciafarmacomfabriano.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	farmacomfabriano@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 20.000
ATTIVITA'	L'espletamento del servizio farmaceutico mediante gestione delle due farmacie comunali operanti nel territorio Codice Ateco 477310

#### 3.1.1 Analisi della partecipazione

Farmacom Fabriano srl gestisce le due farmacie comunali. La costituzione della società è stata deliberata dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni nn.33 del 16/03/2006 e 56 del 06/04/2006. Attualmente i rapporti tra il Comune di Fabriano, proprietario esclusivo delle farmacie comunali, e la Farmacom Fabriano srl, società affidataria della gestione delle due farmacie comunali, sono regolati dal contratto di servizio Rep. n. 6850 del 24/04/2007 a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29/03/2007 che ha modificato lo schema di contratto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 20/04/2006 e smi.

### 3.1.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Fabriano	20.000	100%

### 3.1.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Quota di partecipazione: 100					
Valore della produzione	€ 2.444.305,00	€ 2.486.735,00	€ 2.510.926,00	€ 2.496.363,00	€ 2.574.286,00
Costi della produzione	€ 2.426.611,00	€ 2.475.851,00	€ 2.433.133,00	€ 2.434.682,00	€ 2.512.674,00
Indebitamento	€ 597.136,00	€ 598.524,00	€ 636.859,00	€ 630.650,00	€ 675.282,00
TFR	€ 76.085,00	€ 88.109,00	€ 93.870,00	€ 104.765,00	€ 118.261,00
Costo personale dipendente	€ 386.248,00	€ 401.896,00	€ 382.435,00	€ 374.337,00	€ 384.744,00
Capitale sociale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Patrimonio netto	€ 78.716,00	€ 85.097,00	€ 127.360,00	€ 168.220,00	€ 206.838,00
Risultato di esercizio	<b>€ 13.684,00</b>	<b>€ 6.382,00</b>	<b>€ 42.264,00</b>	<b>€ 40.860,00</b>	<b>€ 38.617,00</b>

### 3.1.4 Fatturato conseguito nel triennio 2015-2017 e relativa media

2015	2016	2017	MEDIA
2.510.926,00 €	2.496.363,00 €	2.574.286,00 €	2.527.192,00 €

### 3.1.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2017

Numero medio dipendenti	10
Numero amministratori	1
Di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0

Di cui nominati dall'Ente	0
---------------------------	---

### 3.1.6 Analisi delle attività

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria “in nome e per conto” del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratta, comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora trasfuso al comma 1° dell'art. 4 TUSP).

### 3.1.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Per quanto sopra riportato, ne consegue che la Farmacom Fabriano srl produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma, lettera a) del TUSP.


Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è pari a 10 unità, come da nota integrativa al bilancio 2017, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Farmacom Fabriano srl non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;

- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si consideri che il compenso riconosciuto all'amministratore unico della società è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Farmacom Fabriano srl ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei.

Pertanto la partecipazione societaria di **Farmacom Fabriano srl** non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

### 3.2 AGRICOM SRL



NATURA GIURIDICA	società a responsabilità limitata con unico socio
PARTITA IVA	02293460420
CODICE FISCALE	02293460420
DATA COSTITUZIONE	21/06/2006
DATA SCADENZA	30/06/2025
CAMERA DI COMMERCIO	176064
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	agricomsrl.fabriano@pec.coldiretti.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 10.000
ATTIVITA'	La società ha per oggetto in senso coerente e funzionale al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall'Amministrazione comunale, lo svolgimento di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla 16ni personal, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

#### 3.2.1 Analisi della partecipazione

Agricom srl è una società unipersonale a responsabilità limitata partecipata totalmente dal Comune di Fabriano che gestisce l'azienda agraria comunale. La costituzione della società è stata deliberata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.78 del 16/06/2006. Attualmente i rapporti tra il Comune di Fabriano e l'Agricom srl sono regolati dal contratto di servizio Rep. N. 6814 del 30/06/2006 a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 22/06/2006 la cui durata è stata prorogata fino al 30/06/2025 con Deliberazione di Giunta Comune n. 8 del 28/01/2014.

### 3.2.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Fabriano	10.000	100

### 3.2.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
quota di partecipazione: 100					
valore della produzione	€ 245.901,00	€ 261.516,00	€ 259.424,00	€ 184.566,00	€ 321.412,00
costi della produzione	€ 234.286,00	€ 234.956,00	€ 246.732,00	€ 185.677,00	€ 306.610,00
Indebitamento	€ 803.180,00	€ 786.245,00	€ 826.833,00	€ 842.219,00	€ 825.750,00
TFR	€ 872,00	€ 1.1198,00	€ 1.772,00	€ 2.513,00	€ 3.318,00
Costo personale dipendente	€ 88.784,00	€ 93.798,00	€ 83.661,00	€ 56.350,00	€ 91.278,00
capitale sociale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
patrimonio netto	€ 32.578,00	€ 36.178,00	€ 32.319,00	€ 19.370,00	€ 20.405,00
<b>risultato di esercizio</b>	<b>-€ 4.236,00</b>	<b>€ 3.599,00</b>	<b>-€ 3.687,00</b>	<b>-€ 12.949,00</b>	<b>€ 983,00</b>

### 3.2.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	MEDIA
€ 151.453,000	€ 80.694,00	€ 151.677,00	€ 127.941,33

### 3.2.5. Altri dati con riferimento all'esercizio 2017

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	1
Di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
Di cui nominati dall'Ente	0

### 3.2.6 Analisi delle attività

Come si evince dall'Atto Costitutivo Rep. n. 3396 del 21/06/2006, l'Agricom srl svolge attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse oltre a qualsiasi attività di commercializzazione, studio ausiliario, complementare ed accessorio rispetto alle attività principali. Lo stesso contratto di servizio tra il Comune di Fabriano e la Società Agricom srl uninominale stabilisce che il servizio oggetto dello stesso riguarda l'attività di coltivazione dei fondi, silvicoltura, conduzione allevamento di bestiame ed attività connesse quali la trasformazione e/o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nel normale esercizio dell'attività agricola oltre alla vendita di carni.

Gli obiettivi che la società deve perseguire sono indicati all'art.2 del Contratto di servizio e sono i seguenti:

- promuovere il concetto di risorsa alimentare biologica nel contesto delle politiche ambientali dell'Ente;
- garantire la fornitura delle carni e degli altri prodotti aziendali ai consumi delle mense scolastiche e ad altri soggetti terzi individuati dal Comune di Fabriano;
- perseguire opportunità di finanziamento e messe a disposizione da organismi locali, nazionali ed europei;
- sperimentazione di nuove colture biologiche
- sviluppo della zootecnia
- adozione dei principi di continuità, efficienza, efficacia e trasparenza.

### 3.2.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Per quanto sopra riportato, ne consegue che da una esame delle attività svolte da Agricom srl , come indicate sia nell'atto costitutivo che nel contratto di servizio, oltre che dagli obiettivi sopra **riportati**, **non sussistono i requisiti di stretta necessità della società rispetto alle finalità** istituzionali perseguite dall'ente ( art.4, comma 1) e **svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite** dall'art. 4, comma 2 del TUSP da garantire contestualmente.

Pertanto **non sono rispettati contestualmente** il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza non risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma, lettera a) del TUSP.

Posto che per l'Agricom srl **non sussistono** sia i requisiti di **stretta necessità** della società rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente (art.4, comma 1) che di **svolgimento**, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un amministratore unico. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è pari ad 3 unità, come da nota integrativa al bilancio 2017, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Agricom srl non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio inferiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rileva quanto segue:
  - la società, come si evince dalla tabella sopra riportata, ha avuto risultati economici quando positivi quando negativi;
  - si fa presente che dalla nota informativa contenente i crediti e debiti reciproci tra Comune di Fabriano e Agricom srl al 31/12/2017, allegata al Conto Consuntivo anno 2017 ai sensi dell'art.6, comma 4, D.L. n.95/2012, la Società presenta nei confronti dell'Ente un debito di € 107.181,10 relativo ad obblighi di pagamenti di cui al contratto di servizio Rep. n. 6814 del 30/06/2006, determinando nel bilancio del Comune di Fabriano la registrazione di residui attivi non riscossi che comunque incidono sugli equilibri generali di bilancio. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art.147-quinquies, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000: *"il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*;
  - la società Agricom srl presenta una apprezzabile **esposizione debitoria** nei confronti delle banche, **comunque elevata** rispetto all'Attivo Circolante;
  - ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Agricom srl ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei.


Per quanto sopra esposto, l'Agricom srl **non rispetta** i requisiti di cui all'art.4, commi 1 e 2, del TUSP e ricade nei presupposti di cui all'art.20, comma 2, lett. a), d), f) del TUSP.

Quanto sopra è stato già rilevato in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUSP, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017. Con la stessa deliberazione comunale si è stabilito di porre in liquidazione l'Agricom in applicazione dell'art.24, comma 6 del TUSP.

### **Fatti di rilievo dopo 31 Dicembre 2017**

Nella seduta del 18/10/2018 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione dell'Agricom srl, nominando liquidatore unico il Dott. Uffizzialetti Mauro al quale sono stati conferiti tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione, nessuno escluso.

### 3.3 ANCONAMBIENTE SPA



NATURA GIURIDICA	società per azioni
PARTITA IVA	01422820421
CODICE FISCALE	01422820421
DATA COSTITUZIONE	29/09/1995
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	130361
SEDE LEGALE	Via del Commercio 27 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 280981
SITO WEB	<a href="http://www.anconambiente.it/">http://www.anconambiente.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	segreteria@pec.anconambiente.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 5.164.240
ATTIVITA'	Svolgimento dei servizi di igiene urbana ovvero servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie ed in tutte le fasi : raccolta, spezzamento , trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e smaltimento Codice Ateco 38.11.00

#### 3.3.1 Analisi della partecipazione

Anconambiente è una società per azioni, costituita per trasformazione della preesistente azienda speciale a seguito della delibera del Consiglio Comunale di Ancona n. 6 del 29 gennaio 2001. Attualmente la Società è a totale partecipazione pubblica, giusta assemblea straordinaria del 23 settembre 2004 repertorio n° 298216 – rogito n° 47714.

Il Comune di Fabriano ha acquisito la partecipazione in AnconAmbiente S.p.A. partecipando all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di AnconAmbiente S.p.A. in data 29/09/2003, sottoscrivendo n.27.878 azioni per un valore nominale di € 10,00 pagando un importo complessivo di € 459.987,00 sovrapprezzo azioni pari ad € 181.270,00.

### 3.3.2 Composizione del capitale sociale

Al 31 Dicembre 2017 la composizione del capitale sociale è la seguente:

SOCIO	AZIONI	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Ancona	467.471	4.674.710	90,52
<b>Comune di Fabriano</b>	<b>27.878</b>	<b>278.780</b>	<b>5,40</b>
Comune di Chiaravalle	15.580	155.800	3,02
Comune di Cerreto d'Es	5.174	51.740	1,00
Comune di Sassoferrato	178	1.780	0,03
Comune di Serra dei Conti	143	1.430	0,03
<b>TOTALE</b>	<b>516.424</b>	<b>5.164.240</b>	<b>100</b>

### 3.3.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<b>quota di partecipazione: 5,4</b>					
valore della produzione	€ 30.468.410,00	€ 30.367.373,00	€ 30.505.051,00	€ 30.261.885,00	€ 28.252.388,00
costi della produzione	€ 29.681.947,00	€ 29.148.532,00	€ 28.242.061,00	€ 29.528.002,00	€ 27.028.213,00
Indebitamento	€ 22.953.758,00	€ 20.992.024,00	€ 16.563.073,00	€ 20.027.220,00	€ 10.556.915,00
TFR	€ 2.964.685,00	€ 2.871.304,00	€ 2.682.426,00	€ 2.602.950,00	€ 2.446.173,00
Costo personale dipendente	€ 13.842.877,00	€ 14.220.068,00	€ 14.315.994,00	€ 13.557.078,00	€ 13.625.775,00
capitale sociale	€ 5.235.000,00	€ 5.235.000,00	€ 5.235.000,00	€ 5.164.240,00	€ 5.164.240,00
patrimonio netto	€ 4.477.250,00	€ 4.894.113,00	€ 6.564.620,00	€ 5.959.514,00	€ 6.888.201,00
<b>risultato di esercizio</b>	<b>-€ 295.168,00</b>	<b>€ 416.863,00</b>	<b>€ 1.721.152,00</b>	<b>€ 306.793,00</b>	<b>€ 1.153.688,00</b>

### 3.3.4. Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	MEDIA
30.225.012,00 €	27.936.592,00 €	31.781.613,00 €	29.981.072,34 €

### 3.3.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2017

Numero medio dipendenti	291
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

### 3.3.6 Analisi delle attività

AnconAmbiente gestisce in via prioritaria i seguenti servizi:

- a) servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie ed in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi - ovvero: raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e smaltimento definitivo;
- b) servizi di igiene urbana che, pur non facendo specifico riferimento a quanto previsto nella lettera a), siano comunque collegati o connessi alla tutela ambientale ed igienica;
- c) servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientale;
- d) commercializzazione di materie secondarie provenienti dalla raccolta dei rifiuti;
- e) attività commerciali che consentano la migliore utilizzazione del patrimonio e delle strutture aziendali;
- f) gestione della pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e di ventilazione delle gallerie stradali;
- g) gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive;
- h) conduzione di discarica ed impianti di recupero energetico.

Attualmente AnconAmbiente gestisce nei confronti del Comune di Fabriano il servizio di igiene ambientale in base ad uno specifico "contratto di servizio".

L'Assemblea dei Soci della Multiservizi S.p.A., ha individuato nel 2014 la Multiservizi S.p.A. quale soggetto pubblico potenzialmente in grado di assumere la gestione integrata dei rifiuti, sia per le caratteristiche della gestione del servizio idrico integrato finora svolto sul territorio provinciale come gestore unico, sia per ragioni di continuità, esperienza e professionalità acquisita da lunga data, quale società pubblica composta da tutti i Comuni dell'ATO n. 2, pertanto con la quasi coincidenza tra Comuni Soci e Comuni componenti dell'ATA, eccezione fatta per i soli Comuni di Filottrano, Loreto, Numana, Osimo e Sirolo.

Nel corso della stessa è stato inoltre stabilito che l'assetto istituzionale ed il funzionamento del soggetto gestore dovrà essere adeguato attraverso un processo di aggregazione e riorganizzazione inerente gli attuali soggetti dei singoli segmenti e nei diversi territori per superare la frammentazione oggi esistente.

A tal fine la Multiservizi ha provveduto, successivamente all'analisi dei modelli gestionali e progettuali delle società allo scopo commissionate, all'elaborazione di un Piano Industriale di fattibilità tecnico-economica e finanziaria con l'obiettivo di definire il percorso di trasferimento, l'analisi del valore e dei riferimenti della compagine societaria attraverso le varie metodologie di valorizzazione, il Piano industriale del nuovo Soggetto Unico ed infine il Piano Operativo con i profili operativi dell'operazione stessa.

I Consigli di Amministrazione di Multiservizi ed Anconambiente hanno approvato quindi, in data 27 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter cod. civ., il Progetto di Scissione, che prevede la scissione parziale non proporzionale di Anconambiente in favore di Multiservizi. Il Progetto di Scissione è stato predisposto sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione riferite alla data del 30 giugno 2016, che sono state redatte e approvate dai medesimi Consigli di Amministrazione.

La scissione comporterà l'assegnazione del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Multiservizi, mentre Anconambiente manterrà le attività di pubblica illuminazione, servizi cimiteriali e lampade votive.

Le modifiche alla composizione del Capitale Sociale della Società scissa e della Società beneficiaria, nonché le informazioni riguardanti il rapporto di cambio, i criteri di assegnazione delle azioni e la metodologia di valutazione sono contenuti all'interno del Progetto di Scissione stesso.

La scissione del ramo aziendale spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti di Anconambiente S.p.A. dalla stessa Società in Multiservizi S.p.A., quindi, è stata individuata come il primo passo attraverso il quale la Multiservizi, ottenuto l'affidamento, si doterà di parte delle risorse (personale, automezzi, autorizzazioni amministrative, attrezzature, ecc.) necessarie per prestare il servizio affidato. Si ricorda infatti che i Comuni Soci di Multiservizi nel luglio 2014 hanno individuato la loro società come potenziale gestore unico in house providing del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nel territorio della Provincia di Ancona ed hanno dato mandato all'organo amministrativo di effettuare ogni necessario approfondimento.

In data 29 giugno 2017 i Consigli di Amministrazione dell'Anconambiente e della Multiservizi S.p.A. hanno approvato un nuovo Progetto di Scissione per aggiornare l'effettiva consistenza delle due società ai valori patrimoniali più recenti alla data del 31.12.2016

Il Progetto di Scissione, per entrambe le società partecipanti alla scissione, è stato poi depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese di Ancona e pubblicato sui rispettivi siti Internet delle Società, a norma dell'articolo 2501-ter, comma 3, cod. civ., richiamato dall'articolo 2506-bis, comma 5, cod. civile.

Inoltre in conformità con quanto previsto dall'art. 2506-ter, comma 2, cod. civ., è stata redatta da parte di un esperto indipendente una relazione di stima del Compendio scisso, depositata anch'essa presso il Registro delle Imprese di Ancona e pubblicata sui rispettivi siti internet delle Società.

In data 27 e 28 settembre 2017 sono stati notificati alla Anconambiente i ricorsi al TAR Marche da parte delle società Marche Multiservizi Srl. e da parte della Rieco S.p.A. per l'annullamento, previa sospensione, della delibera dell'Assemblea ATA Rifiuti 2 di Ancona n. 20 del 27.07.2017 e degli atti ad essa conseguenti e collegati per l'affidamento del servizio a gestore unico mediante la forma dell'in-house providing. L'Anconambiente congiuntamente alla Sogenus S.p.A, si è costituita dinanzi al TAR Marche.

In considerazione dei ricorsi presentati al TAR Marche circa il progetto di aggregazione ed in considerazione della delibera di sospensione del procedimento adottata il 27 luglio 2017 dall'Assemblea Territoriale D'Ambito, le società interessate hanno provvisoriamente sospeso l'iter del progetto di scissione in attesa degli esiti giudiziali attualmente pendenti sui quali poi riavviare le fasi conclusive del progetto stesso.

In data 5 dicembre 2017 ed in data 20 dicembre 2017 sono state depositate le sentenze del TAR Marche rispettivamente la n. 48 nel ricorso promosso dalla Marche Multiservizi S.r.l. e la n. 49 nel ricorso promosso dalla Rieco S.p.A.; in estrema sintesi, le sentenze respingono le eccezioni preliminari dei convenuti (Anconambiente ed altri), ritenendo tutelabile l'aspettativa delle ricorrenti alla rinnovazione delle decisioni dell'ATA in ordine alla scelta del modello di gestione (se in house o rivolto al mercato).

#### **Fatti di rilievo dopo il 31 Dicembre 2017**

Nel mese di Ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi in appello presentati dalle parti ricorrenti confermando la sentenza emessa dal TAR.

#### **3.3.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016**

Per quanto sopra riportato, ne consegue che la società Anconambiente S.p.A. produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale ( art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma , lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:


- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è pari a 291 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2017, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Anconambiente S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- non sussistono la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, atteso che è in atto il progetto di

scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Multiservizi;

- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare la società Anconambiente S.p.A. ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei e che è in atto il progetto di scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Multiservizi.

Pertanto la partecipazione societaria di Anconambiente S.p.A. non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

### 3.4 MULTISERVIZI SPA



NATURA GIURIDICA	società per azioni
PARTITA IVA	02191980420
CODICE FISCALE	02191980420
DATA COSTITUZIONE	22/03/2014
DATA SCADENZA	31/12/2030
CAMERA DI COMMERCIO	167954
SEDE LEGALE	Via del Commercio 29 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 -2893286
SITO WEB	<a href="http://www.multiservizi-spa.it/">http://www.multiservizi-spa.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	<a href="mailto:segreteria@pec.multiservizi-spa.it">segreteria@pec.multiservizi-spa.it</a>
CAPITALE SOCIALE	Euro 55.676.573
ATTIVITA'	<p>Gestione del servizio idrico integrato e distribuzione gas metano</p> <p>La gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione di detti servizi</p> <p>Codice Ateco 360000</p>

### 3.4.1 Analisi della partecipazione

Multiservizi S.p.A. è una multiutility che opera nei servizi di pubblica utilità, in particolare nella gestione del servizio idrico integrato. La società è nata il primo aprile 2004 dalla fusione per unione di due realtà, precedentemente operanti nel territorio della provincia di Ancona, la Gorgovivo Multiservizi S.p.A. e la Cisco Acque S.r.l.. La prima azienda gestiva i servizi idrici e la distribuzione gas nei territori comunali della costa e della bassa Vallesina, mentre la seconda azienda gestiva il servizio idrico nella alta Vallesina e Valle del Misa ed in alcuni territorio montani. Successivamente si sono aggiunti altri territori comunali fino a raggiungere complessivamente gli attuali 44 Comuni serviti. A seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27/05/2005, il Comune di Fabriano, con scrittura privata di conferimento beni del 30/05/2005, ha conferito alla Società Mutiservizi S.p.A. tutti i contatori, gli allacciamenti acqua potabile e il proprio impianto di telecontrollo per un valore complessivo di € 2.656.000,00, come da perizia di stima giurata, ottenendo in cambio la sottoscrizione del capitale sociale di Multiservizi per € 2.435.580.

Attualmente la partecipazione del Comune di Fabriano in Multiservizi è pari al 4,37%

### 3.4.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	AZIONI	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Ancona	22.293.453	22.293.453	39,94
Comune di Senigallia	9.390.880	9.390.880	16,87
Comune di Falconara Marittima	4.503.361	4.503.361	8,09
Comune di Jesi	3.482.970	3.482.970	6,26
<b>Comune di Fabriano</b>	<b>2.435.580</b>	<b>2.435.580</b>	<b>4,37</b>
Comune di Chiaravalle	2.149.111	2.149.111	3,86
Comune di Montemarciano	1.603.895	1.603.895	2,88
Comune di Camerano	1.444.196	1.444.196	2,59
Comune di Monte San Vito	1.218.610	1.218.610	2,19
Comune di Monsano	1.090.569	1.090.569	1,96
Comune di Castelfidardo	1.063.738	1.063.738	1,91
Comune di Matelica	836.061	836.061	1,50
Comune di Camerata Picena	543.336	543.366	0,98
Comune di Belvedere Ostrense	540.118	540.118	0,97
Comune di Santa Maria Nuova	452.086	452.086	0,81
Comune di San Marcello	450.053	450.053	0,81
Comune Morro d'Alba	437.970	437.970	0,79
Comune di Polverigi	410.089	410.089	0,74
Comune di Agugliano	367.258	367.258	0,66
Comune di Offagna	254.345	254.345	0,46
Comune di Esanatoglia	187.912	187.912	0,34
Comune di Cerreto d'Esi	180.193	180.193	0,32
Comune di Genga	156.901	156.901	0,28
Comune di Sassoferrato	24.475	24.475	0,04
Comune di Ostra	19.904	19.904	0,04
Comune di Arcevia	18.114	18.114	0,03
Comune di Corinaldo	17.312	17.312	0,03

Comune di Maiolati Spontini	16.808	16.808	0,03
Comune di Cupramontana	14.959	14.959	0,03
Comune di Serra San Quirico	13.266	13.266	0,02
Comune di Trecastelli	19.990	19.990	0,04
Comune di Ostra Vetere	11.565	11.565	0,02
Comune di Serra dei Conti	11.477	11.477	0,02
Comune di Castelplanio	9.802	9.802	0,02
Comune di Castelbellino	9.720	9.720	0,02
Comune di Staffolo	8.764	8.764	0,02
Comune di Montecarrotto	8.244	8.244	0,01
Comune di Monteroberto	7.682	7.682	0,01
Comune di Castelleone di Suasa	5.608	5.608	0,01
Comune di Rosora	5.463	5.463	0,01
Comune di Barbara	4.772	4.772	0,01
Comune di Poggio San Marcello	3.421	3.421	0,01
Comune di San Paolo di Jesi	3.273	3.273	0,01
Comune di Mergo	3.269	3.269	0,01
<b>TOTALE</b>	<b>55.676.573</b>	<b>55.676.573</b>	<b>100</b>

### 3.4.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
quota di partecipazione: 4,374					
valore della produzione	€ 81.254.394,00	€ 77.981.906,00	€ 68.428.824,00	€ 69.612.969,00	€ 72.860.401,00
costi della produzione	€ 67.390.432,00	€ 62.993.570,00	€ 59.581.071,00	€ 59.224.553,00	€ 60.642.143,00
Indebitamento	€ 128.790.118,00	€ 115.539.402,00	€ 111.844.688,00	€ 111.001.408,00	€ 111.715.140,00
TFR	€ 4.730.751,00	€ 3.912.620,00	€ 3.787.048,00	€ 3.537.737,00	€ 3.404.835,00
Costo personale dipendente	€ 19.328.758,00	€ 18.276.994,00	€ 17.577.874,00	€ 18.018.966,00	€ 17.913.146,00
capitale sociale	€ 55.676.573,00	€ 55.676.573,00	€ 55.676.573,00	€ 55.676.573,00	€ 55.676.573,00
patrimonio netto	€ 87.897.991,00	€ 117.660.423,00	€ 122.544.851,00	€ 127.765.774,00	€ 139.172.997,00
<b>risultato di esercizio</b>	<b>€ 9.696.518,00</b>	<b>€ 29.762.432,00</b>	<b>€ 7.408.071,00</b>	<b>€ 7.048.928,00</b>	<b>€ 10.421.663,00</b>

#### 3.4.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	MEDIA
64.997.620,00 €	65.409.336,00 €	68.331.861,00 €	66.246.272,33 €

#### 3.4.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2017

Numero medio dipendenti	364,66
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

#### 3.4.6 Analisi delle attività

Nel corso del 2017, la capogruppo Multiservizi si è occupata prevalentemente della gestione del servizio idrico integrato e della realizzazione del piano degli interventi pianificati. Contemporaneamente, come illustrato nella sezione fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio della relazione sulla gestione esercizio 2017, si è provveduto ad una rivisitazione del "progetto energetico" ed alla creazione delle condizioni per l'avvio del "progetto ambiente".

Riguardo al primo progetto, in data 19 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il contratto d'investimento avente ad oggetto l'ingresso della Multiservizi nel capitale sociale di Estra S.p.A. per mezzo di una serie di operazioni societarie che interessavano la partecipata Edma S.r.l. e le altre società del gruppo. In data 31 maggio 2017 Multiservizi ed Estra hanno sottoscritto il citato contratto d'investimento, dopo l'approvazione dei soci di Edma nell'assemblea tenutasi in data 26 aprile 2017.

L'operazione realizzata ha le seguenti finalità di:

- semplificare la gestione e l'organizzazione aziendale e societarie nonché indirettamente dello stesso gruppo societario;
- consentire un'ulteriore fase di aggregazione e cooperazione con Estra in continuità con il processo avviato fin dal 2014;
- creare le condizioni per l'istituzione della quarta sede territoriale di Estra in Ancona a seguito dell'importante sviluppo realizzato nel territorio marchigiano da quest'ultima congiuntamente a Multiservizi;
- creare le condizioni per una crescita occupazionale nel territorio marchigiano a seguito degli sviluppi di cui sopra;
- massimizzare la redditività ed il valore degli assets nonché accrescere i flussi finanziari derivante dal settore della vendita di gas metano e dell'energia elettrica.

L'operazione nel suo complesso è consistita in due differenti fasi, così come dettagliate nell'allegato "A" al contratto, che prevedevano:

- fase 1) A conclusasi il 7 agosto 2017 - scissione di Edma Reti Gas S.r.l. mediante la costituzione di una nuova società denominata TuArete distribuzione gas Tirreno Adriatico S.r.l. con capitale sociale pari ad euro 15.500.000,00 e conseguente riduzione del capitale sociale di Edma Reti Gas ad euro 21.134.840,00. Con tale operazione le parti hanno inteso trasferire a TuArete il ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Mosciano, Citerna, Rieti e Magione, comprensivo, tra l'altro, della proprietà delle reti e degli impianti e di tutti i rapporti afferenti i contratti di concessione in essere al fine di realizzare un maggior snellimento della gestione e creare l'opportunità di nuovi finanziamenti per le gare relative agli ambiti territoriali di appartenenza;
- fase 1) B conclusasi il 5 dicembre 2017 - modifica dell'assetto sociale di Edma Reti Gas con assegnazione delle quote direttamente ai soci di Edma ovvero a Multiservizi per il 55% e a Estra per il 45% da attuarsi mediante successiva riduzione del capitale sociale di Edma da euro 85.228.228,00 a euro 64.088.188,00;
- fase 2 conclusasi il 28 dicembre 2017 - aumento del capitale sociale di Estra fino ad un massimo di 228.334.000,00 euro attuato mediante l'emissione di nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del codice civile. L'aumento del capitale è stato effettuato a servizio del conferimento da parte di Multiservizi della partecipazione in Edma e di altri beni in natura e crediti.

L'operazione ha consentito l'acquisizione di una partecipazione azionaria in Estra per un ammontare pari al 10%, corrispondenti ad euro 22.834.000,00 oltre al sovrapprezzo azioni di euro 19.646.000,00 per un controvalore complessivo pari a euro 42.480.000,00. Il valore del conferimento è stato asseverato dall'incaricato esperto indipendente che ha predisposto la relazioni di stima ai sensi dell'ex art. 2343 ter 2° comma lettera b) del codice civile.

A conclusione del processo sopra descritto, la struttura del gruppo al 31.12.2017 è di seguito rappresentata:



Infine, è previsto un'ulteriore fase aggregativa con la fusione per incorporazione di Edma in Estra, da attuarsi entro il 2018, anno durante il quale Estra stessa procederà alla quotazione delle proprie azioni sul mercato telematico della borsa italiana.

**La società controllata Edma Reti Gas S.r.l.**, operante nel mercato della gestione delle reti e della distribuzione e vettoriamento del gas metano evidenzia un bilancio 2017 che si chiude con un utile di 1,107 milioni di euro dopo accantonamenti per svalutazione crediti ed ammortamenti per 2,955

milioni di euro e accantonamenti per imposte per 909 mila euro. Dal lato della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Mosciano, Citerna, Rieti e Magione, gestisce direttamente le reti e la distribuzione del gas naturale nei 15 Comuni della Provincia di Ancona e nei restanti 4 Comuni per mezzo di un contratto di Affitto. La rete di distribuzione locale gestita da Edma Reti Gas nel territorio dei suddetti Comuni si estende complessivamente per circa 1.690 Km. Nell'esercizio 2017 sono stati vettoriati e distribuiti ai clienti finali, per conto delle società abilitate alla vendita del gas, 210.005.605 milioni di metri cubi di gas naturale (+ 1,82 % dei volumi vettoriati nel 2016). A fine esercizio, il numero totale di clienti finali allacciati attraverso la rete di gasdotti locali gestita da Edma Reti Gas è risultato pari a 146.789. I clienti finali allacciati alla rete al 31/12/2017, sono come di seguito distribuiti:

- \_ il 62,2% (63,9% nel 2016) alle società di vendita del "Gruppo Estra Energie/Prometeo";
- \_ il 37,8% fra le rimanenti 98 società di vendita (82 nel 2016) che hanno avuto accesso alla rete di distribuzione nel 2017.

risorse generate dalla gestione, il cash flow ammonta a 4,062 milioni di euro. La società, dopo lo scorporo succitato della

In merito al secondo progetto ovvero all'ambiente, questo risulta a tutt'oggi sospeso a seguito del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale Marche relativo ai ricorsi presentati da parte di Rieco S.p.A. e Marche Multiservizi S.p.A., rispettivamente in data 27 e 28.09.2017, contro la delibera di affidamento in house providing del 27.07.2017 da parte dell'ATA rifiuti alla costituenda società consortile partecipata da Multiservizi ed Ecofon Conero.

#### **Fatti di rilievo dopo il 31 Dicembre 2017**

Nel mese di Ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi in appello presentati dalle parti ricorrenti confermando la sentenza emessa dal TAR.

Nella seduta del 29/10/2018 l'assemblea straordinaria della società Multiservizi S.p.a. ha deliberato la modifica della denominazione sociale in VIVA Servizi S.p.a.

#### **3.4.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016**

Per quanto sopra riportato, ne consegue che la società Multiservizi S.p.A. produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.


Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale ( art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma , lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è pari a 364,66 unità, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2017, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Multiservizi S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente. In riferimento al ramo ambiente si rimanda a quanto sopra riportato e a quanto esplicitato in riferimento alla partecipazione in Anconambiente s.p.a.;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del TUSP, gli indicatori qualitativi utilizzati per misurare e monitorare lo stato di salute della gestione imprenditoriale della Multiservizi dal punto di vista economico - finanziario e patrimoniale nell'ottica della misurazione del rischio di crisi aziendale, come riportati nella relazione sulla gestione al bilancio 2017, indicano una valutazione assolutamente positiva sullo stato di salute della società;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Multiservizi con altre società operanti in settori omogenei sul territorio locale, posto che è in atto comunque il progetto di scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Multiservizi.

Pertanto la partecipazione societaria di Multiservizi S.p.A. non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

### 3.5 MECCANO S. CONS.LE P.A.



NATURA GIURIDICA	società consortile per azioni
PARTITA IVA	01146570427
CODICE FISCALE	01146570427
DATA COSTITUZIONE	25/11/1988
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	111512
SEDE LEGALE	Via G. Ceresani n. 1 - 60044 Fabriano
SITO WEB	<a href="http://www.meccano.it/">http://www.meccano.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	MECCANO.SPA@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 798.660,00
ATTIVITA'	La società non ha scopo di lucro. E' una società di servizi per la piccola e media impresa finalizzato alla promozione, all'attivazione e al coordinamento dell'innovazione nel campo industriale. Opera in sinergia con esperti di grandi aziende, università ed istituzioni scientifiche. Il know how tecnologico e scientifico in materia di innovazione nell'industria meccanica, trasferito alla piccola e media industria Codice Ateco 829999

#### 3.5.1 Analisi della partecipazione

A seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 06/07/1999, il Comune di Fabriano ha acquistato n. 3 azioni della società Meccano per un totale di € 2.289,97 giusto contratto Rep. n. 91124 del 30/01/2001. Successivamente, a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del

18/05/2005, il Comune di Fabriano ha sottoscritto l'aumento di capitale della Meccano spa, acquistando n.21 azioni dal valore nominale di € 266,22 cadauna, per complessivi € 5.590,62.

Alla data del 23.09.2016 la partecipazione in Meccano spa iscritta nel bilancio del Comune di Fabriano è pari ad € 7.880,59

### 3.5.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	AZIONI	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Sviluppo Marche srl	900	239.598,00	30,05
Banca delle Marche spa in risoluzione	240	63.892,80	8,01
Veneto Banca società per azioni	160	42.595,20	5,33
Invitalia Partecipazioni spa	133	35.407,26	4,44
Comunità Montana Esino Frasassi	111	29.550,42	3,71
Pieralisi Maip società per azioni	104	27.686,88	3,47
Ariston Thermo spa	104	27.686,88	3,47
Frapì spa	81	21.563,82	2,70
Banca popolare di Ancona società per azioni	80	21.297,60	2,67
Amministrazione provinciale di Ancona	75	19.966,50	2,50
Associazioni industriali della provincia di Ancona	60	15.973,20	2,00
Camera di Commercio di Ancona	58	15.440,76	1,94
Elica spa	48	12.778,56	1,60
Comune di Jesi	30	7.986,60	1,00
International Shipyards Ancona group società a responsabilità limite in sigla Isa Group srl in liquidazione	30	7.986,60	1,00
Pga srl	29	7.720,38	0,97
Proel Lab spa	24	6.389,28	0,80
WD holding spa	24	6.389,28	0,80
<b>Comune di Fabriano</b>	<b>24</b>	<b>6.389,28</b>	<b>0,80</b>
General Stampi srl in liquidazione	24	6.389,28	0,80
Gruppo Ragaini- spa	24	6.389,28	0,80
Due Ci srl in liquidazione	24	6.389,28	0,80
Nuova TCM srl	20	5.324,40	0,67
E. Bora srl in liquidazione	20	5.324,40	0,67
Associazione piccole e medie industrie della provincia di Ancona	20	5.324,40	0,67
Confartigianato Imprese della Provincia di Ancona	18	4.791,96	0,60
Cna Associazione Provinciale di Ancona	18	4.791,96	0,60
Faber spa	16	4.259,52	0,53
Futura Stampi srl	15	3.993,30	0,50
Spes Società cooperativa per azioni	15	3.993,30	0,50
Nautes spa	15	3.993,30	0,50
S.E.S injection moulds srl in liquidazione	15	3.993,30	0,50
Somigroup srl	15	3.993,30	0,50

Meccanica Generale sl	13	3.460,86	0,43
Linea 3 srl	13	3.460,86	0,43
So.Ma.Ci.S. spa	10	2.662,20	0,33
Università Politecnica delle Marche	10	2.662,20	0,33
BiPiemme srl	10	2.662,20	0,33
Mp&s srl	10	2.662,20	0,33
C.B.I. Europe spa	10	2.662,20	0,33
Consorzio per la gestione dei servizi comunali e i forma abbreviata Co.Ge.S.Co	10	2.662,20	0,33
Messersi packaging srl	10	2.662,20	0,33
IBM Italia spa	10	2.662,20	0,33
Muflesystem srl	10	2.662,20	0,33
Gi & E. spa	10	2.662,20	0,33
Università degli studi di Camerino	10	2.662,20	0,33
Rossi Giulia	5	1.331,10	0,17
Gatto spa in liqidazione	5	1.331,10	0,17
L.M. dei f.Ili Monticelli srl	5	1.331,10	0,17
Comune di Castelfidardo	5	1.331,10	0,17
M.V.M. investimenti srl	5	1.331,10	0,17
Arbellea Società cooperativa	5	1.331,10	0,17
Babini Contract srl	5	1.331,10	0,17
Comune di Monsano	5	1.331,10	0,17
Siva srl	5	1.331,10	0,17
Costruzioni Meccaniche San Marco srl	5	1.331,10	0,17
Garofoli spa	5	1.331,10	0,17
Comune di Cerreto d'Esi	5	1.331,10	0,17
Faam sarl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
JP Industries spa	5	1.331,10	0,17
Università degli studi di Perugia – gestione beni rustici	5	1.331,10	0,17
Cibes srl	5	1.331,10	0,17
Guerrini spa	5	1.331,10	0,17
O.M.C.E di Rocchetti Amleto spa	5	1.331,10	0,17
Plasgomma srl	5	1.331,10	0,17
Gambini Meccanica srl	5	1.331,10	0,17
Si.Fer. srl	5	1.331,10	0,17
Euro Marketing 90 srl	5	1.331,10	0,17
Tecnoresin srl	5	1.331,10	0,17
Brandoni srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Techpol srl	5	1.331,10	0,17
Cadland srl	5	1.331,10	0,17
Comelit spa	5	1.331,10	0,17
Valmex spa	5	1.331,10	0,17
S.G.M. srl	5	1.331,10	0,17
Consorzio per lo sviluppo sostenibile delle Valli dell'Aspio e del Musone	5	1.331,10	0,17
Maila's innovation Technology consultino srl semplificata	5	1.331,10	0,17

Filipetti spa	5	1.331,10	0,17
Meccanica di precisione di Giacomini Achille & C srl	5	1.331,10	0,17
Ludabak srl	5	1.331,10	0,17
Ect Edyl Composities Technology srl	5	1.331,10	0,17
Eclettis srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Tre- P – engineering srl	5	1.331,10	0,17
Steps sas di Bocchini Carla & C	5	1.331,10	0,17
Meloni Tecnohandling srl	5	1.331,10	0,17
Space srl	5	1.331,10	0,17
Ciacchi Piero & c srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Moretti Comunicazione sr	5	1.331,10	0,17
8Modus srl	5	1.331,10	0,17
Ocs Technology srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
TT Tecnosistemi spa	5	1.331,10	0,17
ITC Italian technology center di Perna Elezio & c sas	5	1.331,10	0,17
Dewalt Industrial Tools spa	5	1.331,10	0,17
Quick srvice srl	5	1.331,10	0,17
Vic Viterie Italia Centrale spa	3	798,66	0,10
Orfeo srl in liquidazione	3	798,66	0,10
Alluflon spa	3	798,66	0,10
Marra srl	3	798,66	0,10
Lead Tie spa	3	798,66	0,10
BFTM srl	3	798,66	0,10
Fedecostante srl	3	798,66	0,10
Marmo Meccanica spa	3	798,66	0,10
Best spa	3	798,66	0,10
Istituto Poligrafico della Zecca dello stato – Società per azioni	3	798,66	0,10
Dafram spa	3	798,66	0,10
Mosat srl in liquidazione	3	798,66	0,10
Meccanotecnica centro srl	3	798,66	0,10
Der di Seggiolini Adele & c snc	3	798,66	0,10
Videx Electronics spa	3	798,66	0,10
<b>Totale</b>	<b>2995</b>	<b>797328,9</b>	<b>100,00</b>

### 3.5.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<b>quota di partecipazione:0,8</b>					
valore della produzione	€ 3.533.969,00	€ 3.963.274,00	€ 4.343.634,00	€ 2.920.892,00	€ 4.001.008,00
costi della produzione	€ 3.448.717,00	€ 3.669.469,00	€ 4.231.346,00	€ 2.959.108,00	€ 4.005.766,00
Indebitamento	€ 5.098.041,00	€ 5.479.519,00	€ 5.170.372,00	€ 5.544.521,00	€ 6.056.829,00
TFR	€ 497.600,00	€ 533.417,00	€ 579.171,00	€ 658.489,00	€ 875.850,00
Costo personale dipendente	€ 1.160.2,00	€ 1.172.557,00	€ 1.138.406,00	€ 1.123.823,00	€ 1.579.408,00
capitale sociale	€ 798.660,00	€ 798.660,00	€ 798.660,00	€ 798.660,00	€ 798.660,00
patrimonio netto	€ 1.859.529,00	€ 1.733.519,00	€ 1.748.329,00	€ 1.754.318,00	€ 1.770.183,00
<b>risultato di esercizio</b>	<b>-€ 126.010,00</b>	<b>€ 9.109,00</b>	<b>€ 5.702,00</b>	<b>€ 5.988,00</b>	<b>€ 15.076,00</b>

### 3.5.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	MEDIA
3.854.092,00 €	3.097.872,00 €	3.743.307,00 €	3.565.090,33 €

### 3.5.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2017

Numero medio dipendenti	37
Numero amministratori	7
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	6
Di cui nominati dall'Ente	0

### 3.5.6 Analisi delle attività

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipate, era stata decisa l'alienazione della partecipazione societaria in Meccano Soc.Consortile P.A in quanto, in base alla Relazione Tecnica allegata alla Delibera stessa, non sussistevano i requisiti di stretta necessità della società rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'Ente (art.4, comma 1) e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4, comma 2 del TUSP da garantire contestualmente.

Successivamente con nota Pec Prot. n. 54178 del 27/12/2017, pervenuta ai Servizi Finanziari in data 19/06/2018, la Meccano Soc.Consortile P.A. ha osservato e controdedotto che, nel caso di specie, non trova applicazione l'art. 4, comma 1 e 2 del TUSP bensì l'art. 4, comma 8 in quanto la stessa è una società con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca. Infatti la Meccano Soc.Consortile P.A. è un laboratorio di ricerca applicata riconosciuto dal M.I.U.R. (Ministero Università Ricerca) ai sensi dell'art. 4 della Legge 46/ 82 (ora D.M.593/00) con decreto del 01/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/1992, iscritto all'Albo dei laboratori di ricerca scientifica e tecnologica.

La stessa è inoltre in possesso dei requisiti per lo status di "Organismo di Ricerca" (Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) ovvero:

- è un'entità, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
- si impegna, laddove l'ente svolga altresì attività economiche, a mantenere per il finanziamento e per i costi e i ricavi di tali attività economiche, contabilità separata;
- le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Pertanto, da una disamina della documentazione pervenuta, si prende atto che per la Meccano Soc.Consortile P.A. trova applicazione l'art. 4, comma 8 in sostituzione dell'art. 4, comma 1 e 2.

Di conseguenza la Meccano Soc.Consortile P.A. **rispetta** i requisiti di cui all'art. 4, del TUSP.

### 3.5.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016


Posto che la Meccano soc. con.le pa **rientra** in una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP e più specificatamente nella categoria di cui all'art. 4, comma 8 del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un consiglio di amministrazione composto da sette componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è pari a 37 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2017, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Meccano soc. con.le pa non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;

- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, si rileva che, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2017, la società dal punto di vista finanziario presenta una situazione appesantita dall'effetto dell'incorporazione della controllata EQI Srl, nonostante l'effetto positivo generato dall'avvenuto incasso di alcuni crediti per lavori effettuati e dei risparmi che si sono concretizzati a partire dall'ultimo quadrimestre del 2017 per l'uscita di alcuni dipendenti a seguito della riorganizzazione aziendale che farà registrare il pieno beneficio nel corso del 2018 e che andrà a controbilanciare l'appesantimento iniziale. Pertanto dal punto di vista economico/finanziaria non sussistono elementi tali da mettere in discussione il proseguimento dell'attività della Società.

Pertanto la partecipazione nella società Meccano soc. con.le pa non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

### 3.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC CONS A RL



NATURA GIURIDICA	società consortile a responsabilità limitata
PARTITA IVA	01119560439
CODICE FISCALE	01119560439
DATA COSTITUZIONE	12/09/1991
DATA SCADENZA	31/12/2030
CAMERA DI COMMERCIO	111512
SEDE LEGALE	Piazza Baldini n. 1 – 62021 Apiro
SITO WEB	<a href="http://www.colliesini.it/">http://www.colliesini.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	COLLIESINI@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 95.636,00
ATTIVITA'	La società indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione nell'area interessata dall'attuazione del programma LEADER +, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali. In particolare offre servizi di interesse generale quali l'animazione e la promozione dello sviluppo rurale, la formazione professionale, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, il sostegno alle piccole e medie imprese, allo sviluppo ed all'innovazione del sistema agricolo locale, all'artigianato ed ai servizi zonali Codice Ateco 70.22.09

### 3.6.1 Analisi della partecipazione

A seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22/03/2001 e di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 06/11/2001, il Comune di Fabriano ha sottoscritto una quota associativa dal valore nominale di € 1.590,00 quale partecipazione azionaria alla Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l.

### 3.6.2 Composizione del capitale sociale

DENOMINAZIONE SOCIO		Quota posseduta in Euro	Percentuale in Euro
1	Accademia "Le Muse" Soc. Coop. A r.l.	258	0,27
2	Agriturismo "Gocce di Camarzano"	258	0,27
3	Agrivacanze Marche	139	0,15
4	AIOMA Associazione Interregionale Olivicola Medio Adriatico	497	0,52
5	American MediaCompass s.a.s. di Michael J. Zebrak	258	0,27
6	APROL Associazione Provinciale Olivicoltori	139	0,15
7	Associazione Amici di Piticchio	1169	1,22
8	Associazione artigiani Provincia di Ancona CGIA	497	0,52
9	Associazione Produttori di Cereali delle Marche (A.CE.MAR. - Marche)	139	0,15
10	Associazione Provinciale Allevatori	139	0,15
11	Associazione regionale A.G.C.I. Marche	259	0,27
12	Associazione Regionale Allevamenti Alternativi e Selvaggina società cooperativa Agricola - ARAS coop. agricola	242	0,25
13	Azienda agricola Bonci Vallerosa di Bonci Giuseppe & C. s.a.s.	418	0,44
14	Azienda vinicola Umani Ronchi spa	139	0,15
15	Cantina Sociale di Matelica e Cerreto D'Esi società agricola cooperativa	921	0,96
16	Cava Gola della Rossa s.p.a.	1842	1,93
17	Circolo Cittadino soc. coop. a r.l.	139	0,15
18	CIS s.r.l.	794	0,83
19	Club 3P Associazione Regionale delle Marche	139	0,15
20	CNA Associazione Provinciale di Macerata	248	0,26

21	CNA Provincia di Ancona (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccole e Media Impresa)	1235	1,29
22	Coloccini s.r.l.	516	0,54
23	Colonnara società cooperativa agricola	851	0,89
24	Confartigianato Macerata	258	0,27
25	Confcooperative Unione Regionale Marche	477	0,50
26	Confederazione dei produttori agricoli della Provincia di Ancona 93064170421 (Copagri)	258	0,27
27	Confederazione Italiana Agricoltori CIA - 80019550427	851	0,89
28	Confederazione italiana agricoltori Provincia di Ancona 93019480420	516	0,54
29	Consorzio Marche Verdi società cooperativa agricola e forestale	516	0,54
30	Delta s.r.l.	258	0,27
31	Eldorado s.r.l.	258	0,27
32	FATMA spa	851	0,89
33	Fazi Battaglia società agricola spa	139	0,15
34	Federazione Provinciale Coldiretti Ancona	248	0,26
35	Federazione Provinciale Coltivatori diretti Macerata	655	0,68
36	Fondazione Federico II Hohenstaufen Jesi Onlus	139	0,15
37	Hesis srl	258	0,27
38	Immobiliare Le Betulle s.r.l.	258	0,27
39	Irecoop Marche	139	0,15
40	Istituto Callegari di Ancona	1032	1,08
41	Istituto Internazionale Studi Piceni	139	0,15
42	Istituto Marchigiano di Tutela Vini - IMT	6013	6,29
43	Janus Engineering s.r.l. - Servizi di ingegneria integrata	516	0,54
44	Laboratorio delle Idee	258	0,27
45	Liberation Marche srl	258	0,27
46	Mancinelli Stefano Angelo	139	0,15
47	Meccano Spa	460	0,48
48	Murano Mineraria s.r.l.	2065	2,16
49	S.A.RES. s.a.s. - Società Appalti e restauri - S.a.s. di Adriana Salvatici & C.	278	0,29
50	Sogea Marche s.r.l.	516	0,54
51	Tacconi (Pietro, Alberto, Giuseppe, Lucia, Paolo, Zuccatosta Laila)	851	0,89
52	Tenute Pieralisi società a responsabilità limitata società agricola	139	0,15
53	Terre cortesi Moncaro società cooperativa agricola	1943	2,03
54	Togni spa	2411	2,52

55	Toni Aldo	258	0,27
56	Turismo Verde Marche	139	0,15
57	Unione Generale Coltivatori (UGC) delle Marche	248	0,26
58	VENETO BANCA SOCIETA' PER AZIONI	19088	19,96
59	Villaggio del Sole srl	921	0,96
<b>Totale soci privati</b>		<b>54.987</b>	<b>57,50</b>
1	C.C.I.A.A.di Ancona	516	0,54
2	Comune di Apiro	1625	1,70
3	Comune di Arcevia	1575	1,65
4	Comune di Castelbellino	258	0,27
5	Comune di Castellone di Suasa	1187	1,24
6	Comune di Castelplanio	1549	1,62
7	Comune di Cerreto D'Esi	1032	1,08
8	Comune di Cingoli	671	0,70
9	Comune di Cupramontana	1187	1,24
10	<b>Comune di Fabriano</b>	<b>1590</b>	<b>1,66</b>
11	Comune di Maiolati Spontini	1730	1,81
12	Comune di Matelica	1187	1,24
13	Comune di Mergo	258	0,27
14	Comune di Montecarotto	671	0,70
15	Comune di Monteroberto	929	0,97
16	Comune di Morro d'Alba	671	0,70
17	Comune di Poggio S. Vicino	671	0,70
18	Comune di Poggio San Marcello	139	0,15
19	Comune di Rosora	2296	2,40
20	Comune di S. Paolo di Jesi	929	0,97
21	Comune di Sassoferrato	2296	2,40
22	Comune di Serra de Conti	1187	1,24
23	Comune di Serra San Quirico	5164	5,40
24	Comune di Staffolo	2296	2,40
25	Unione Montana Esino Frasassi	6223	6,51
26	Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino	2296	2,40
27	Consorzio Frasassi	516	0,54
<b>Enti pubblici</b>		<b>40.649</b>	<b>42,50</b>
<b>87</b>	<b>Totale generale</b>	<b>95.636</b>	<b>100,00</b>

### 3.6.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2013-2017)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<b>Quota di partecipazione: 1,66</b>					
Valore della produzione	€ 197.443,00	€ 215.491,00	€ 242.879,00	€ 252.916,00	€ 198.558,00
Costi della produzione	€ 194.478,00	€ 214.093,00	€ 288.628,00	€ 264.703,00	€ 198.023,00
Indebitamento	€ 350.055,00	€ 474.764,00	€ 415.843,00	€ 200.934,00	€ 215.305,00
TFR	€ 43.955,00	€ 48.711,00	€ 53.541,00	€ 58.602,00	€ 63.917,00
Costo personale dipendente	€ 75.916,00	€ 81.712,00	€ 68.624,00	€ 72.394,00	€ 84.786,00
Capitale sociale	€ 95.636,00	€ 95.636,00	€ 95.636,00	€ 95.636,00	€ 95.636,00
Patrimonio netto	€ 83.822,00	€ 84.057,00	€ 70.363,00	€ 72.514,00	€ 72.666,00
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>€ 814,00</b>	<b>€ 236,00</b>	<b>- € 46.786,00</b>	<b>-€ 11.850,00</b>	€ 154,00

### 3.6.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2015	2016	2017	MEDIA
€ 15.103,00	€ 8.416,00	€ 11,00	€ 7.843,33

### 3.6.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2017

Numero medio dipendenti	2
Numero amministratori	13
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

### 3.6.6 Analisi delle attività

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipate, si è preso atto che il GAL "Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l." riveste la natura di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) che opera come organismo di diritto pubblico ed è responsabile della gestione dei bandi pubblici ed erogazione di finanziamenti pubblici in attuazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) di iniziativa Comunitaria di cui al cd. "approccio Leader", nell'ambito dell'Asse IV del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Marche finalizzati

al sostegno, alla promozione ed allo sviluppo di un ambito territoriale in cui è ricompreso quello del Comune di Fabriano.

La società dovrà, prioritariamente, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione dell'area attualmente interessata dall'attuazione del programma Leader +, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

Lo stesso GAL Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l. rientra tra i gruppi di azione locale di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed ha il compito di elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestire i contributi comunitari. Lo stesso GAL è costituito da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.

Pertanto, nel caso di specie, trova applicazione l'art.4, comma 6, del TUSP che espressamente prevede la possibilità di costituire società od enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 in deroga a quanto stabilito dall'art.4, commi 1 e 2, del TUSP.

### **3.6.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016**

Posto che la Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l. **rientra** in una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP e più specificatamente nella categoria di cui all'art. 4, comma 6 del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tredici componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è pari a 2 unità, come da nota integrativa al bilancio 2017, **non è rispettato** il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio **inferiore** a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rileva che la società consegue esigui risultati di esercizio positivi.

Per quanto sopra rappresentato la partecipazione nel Gal "Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l." ricade nei presupposti di cui all'art.20, comma 2 lett.b) e d) del TUSP come già evidenziato nella Relazione Tecnica allegata alla Deliberazione Consiliare n. 104 del 19/10/2017, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipate.

Con riferimento a tale relazione il CDA del GAL “Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l.” nella seduta del 04/12/2017, ha contestato e confutato quanto motivato e deciso dal Consiglio Comunale di Fabriano con Deliberazione n. 104 del 19/10/2017 per le motivazioni riportate nella nota Pec Prot.n. 6345 del 12/02/2018.

Con tale nota il CDA del GAL “Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l.” ha affermato che, in base alle interpretazioni fornite, altresì, dal Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Angelo Rughetti, con la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0058781 P- del 18/10/2017 “... la disciplina dei GAL è disciplina speciale di fonte comunitaria, finalizzata espressamente all’attivazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, la cui elaborazione ed attuazione è affidata, appunto, proprio ai GAL.

Proprio in ragione di tale specialità, non è nella disponibilità dei soci modificare alcuni tratti fondamentali di carattere organizzativo o gestionale della struttura (quali, ad esempio, la composizione degli organi o l’entità del fatturato) e, dunque, in ultima analisi, non è possibile incidere sui parametri individuati dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ai fini dell’attivazione dei Piani di razionalizzazione”.

Ciò posto, sebbene condivisibile l’interpretazione dell’ex Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Angelo Rughetti, la stessa non ha valenza giuridica in quanto non espressa da un organo che ha competenza legislativa o giurisdizionale, né da organo di giurisdizione contabile in sede di attività consultiva.

Pertanto, fino a diversa interpretazione da parte di organo legittimato in merito, si conferma quanto sopra riportato in quanto la partecipazione nel Gal Colli Esini San Vicino Soc. Cons. a r.l. rientra nei presupposti di cui all’art. 20, comma 2, lettera b) e d) del TUSP.

Il Dirigente  
Settore “Risorse e Servizi Finanziari”  
Dott.ssa Immacolata De Simone



## CITTÀ DI FABRIANO

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale N.175

DEL 5 DICEMBRE 2018

**Oggetto: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 28 NOVEMBRE 2018 AVENTE AD OGGETTO "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2017 EX. ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2017, N. 100".**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del Presidente sig.ra Olga Maria Frenquelli e dei Revisori sig. Pietro Perla, assente giustificata la sig.ra Giuseppina Giacobbi

#### **Esaminata**

- La proposta di deliberazione di cui all'oggetto e relativi allegati pervenuti via pec in data 28.11.2018, giusto protocollo n.49676;

#### **PRESO ATTO**

- che l'art. 239 TUEL al comma tre prevede che l'organo di revisione si debba esprimere sulle: "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni; "
- che il piano in oggetto non interviene direttamente sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni, ma si configura come atto prettamente d'indirizzo politico;
- che, pertanto non appare necessario il parere dell'organo di revisione sulla proposta in oggetto, giacché non inquadrabile nel citato art. 239 TUEL;

#### **Tutto ciò premesso**

Il Collegio dei revisori si riserverà la valutazione degli eventuali atti successivi di modifica delle partecipazioni e/o gestione dei servizi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Olga Maria Frenquelli

Dott. Pietro Perla